




Comunicato stampa | Pubblicato il 6 giugno 2025

## Il Consiglio federale trae insegnamento dalla crisi di Credit Suisse e concretizza le misure per la stabilità delle banche

Berna, 06.06.2025 — L'analisi della crisi di Credit Suisse ha evidenziato la necessità di perfezionare il dispositivo «too big to fail» (TBTF) al fine di ridurre i rischi per lo Stato, i contribuenti e l'economia nazionale. Pertanto, nella seduta del 6 giugno 2025, il Consiglio federale ha definito i parametri di riferimento per le pertinenti modifiche a livello di legge e ordinanza, che verranno poste in consultazione in maniera scaglionata a partire da quest'autunno. Tra queste rientrano disposizioni più stringenti in materia di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica (SIB) con filiali all'estero, requisiti aggiuntivi per la stabilizzazione e liquidazione delle SIB, l'introduzione di un regime di responsabilità per le banche e maggiori competenze per l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il Consiglio federale ha inoltre avviato una consultazione per le misure che dovranno essere implementate direttamente a livello di ordinanza.

In virtù dell'articolo 52 della legge sulle banche e sulla base dei mandati conferiti dal Parlamento, nell'aprile 2024 il Consiglio federale ha sottoposto la regolamentazione delle SIB (il dispositivo TBTF) a una valutazione approfondita e ha presentato un pacchetto di misure nel suo rapporto sulla stabilità delle banche. Nel quadro della stesura del suo rapporto di dicembre 2024, la Commissione parlamentare d'inchiesta «Gestione delle autorità – fusione d'emergenza Credit Suisse» (CPI) ha tratto insegnamento dalla crisi di Credit Suisse e ha anch'essa riconosciuto la necessità di intervenire.

In occasione della seduta del 6 giugno 2025, il Consiglio federale ha concretizzato le misure tratte dal suo rapporto e da quello della CPI. Il pacchetto di misure è volto a rafforzare la piazza finanziaria svizzera e a ridurre i rischi per lo Stato, i contribuenti e l'economia nazionale. Sono previste misure a livello di legge e di ordinanza, che saranno tutte oggetto di una procedura di consultazione ordinaria.



## Misure a livello di legge

L'introduzione di un **regime di responsabilità** mira a rafforzare ulteriormente l'aspetto della prevenzione. Le banche devono definire in un documento quali siano le persone responsabili di determinate decisioni al loro interno. Ciò consente di attribuire chiaramente le responsabilità in caso di comportamento scorretto e di infliggere sanzioni mirate, riguardanti ad esempio la restituzione di retribuzioni variabili già corrisposte, la soppressione o riduzione delle retribuzioni sospese non ancora corrisposte (cfr. scheda informativa sulle retribuzioni) oppure misure della FINMA quali la revoca del mandato per mancata garanzia di attività irreprensibile e il divieto dell'esercizio della professione. Il dispendio aggiuntivo previsto per le banche con una struttura semplice sarà minore.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di estendere il potenziale di **approvvigionamento di liquidità** attraverso la BNS. Da un lato, si intende sancire a livello di legge semplificazioni giuridiche per il trasferimento di garanzie dalle banche alla BNS. Dall'altro saranno introdotte disposizioni a livello di ordinanza che obbligheranno le banche a predisporre garanzie per l'ottenimento di liquidità attraverso la BNS e altre banche centrali. Per le SIB ciò avverrà con l'introduzione di un requisito quantitativo minimo.

Saranno ampliate anche le **competenze in materia di vigilanza della FINMA**, che potrà disporre misure più precocemente e in modo più efficace (interventi precoci). All'autorità di vigilanza sarà inoltre concesso di emanare sanzioni amministrative pecuniarie (multe) contro istituti che commettono infrazioni.

Inoltre saranno previsti **requisiti** più stringenti per i **piani di stabilizzazione e liquidazione**. Alla FINMA sarà data la possibilità di ordinare misure per eliminare eventuali lacune dei piani di stabilizzazione. Saranno inoltre ampliate e recepite a livello giuridico anche le opzioni di liquidazione.

## Ulteriori misure a livello di legge: copertura per le filiali estere con fondi propri della casa madre svizzera

Oggi le banche svizzere sono tenute a coprire solo in parte con capitale proprio le partecipazioni nelle filiali estere. Una perdita di valore di queste filiali comporta anche una riduzione dei fondi propri di base di qualità primaria della casa madre non destinati alle filiali. Queste risorse vengono quindi sottratte alla casa madre, che non può più disporre per coprire i rischi della sua attività operativa. Nel caso di Credit Suisse non è stato possibile attuare in modo conseguente un'importante misura di gestione della crisi, ovvero la cessione di alcuni settori di attività, perché così facendo la casa madre svizzera non sarebbe più stata in grado di adempiere le esigenze in materia di fondi propri. A livello strategico, il margine di manovra di Credit Suisse era quindi fortemente limitato. Questa situazione sarebbe problematica anche nel caso in cui altre SIB fossero colpite da una crisi.

Il Consiglio federale prevede pertanto che, in futuro, le SIB dovranno dedurre integralmente il valore contabile delle filiali estere (quindi le partecipazioni) dai fondi propri di base di qualità primaria della casa madre (cfr. scheda informativa sulle esigenze in materia di fondi propri). Anche la Banca nazionale svizzera (BNS) e la FINMA condividono questo approccio per la capitalizzazione delle case madri. Così facendo viene garantito che le perdite di valore delle filiali estere non abbiano ripercussioni sui fondi propri di base di qualità primaria nel bilancio della casa madre. La misura rafforza al contempo la dotazione di capitale proprio della casa madre in quanto unità svizzera all'interno della struttura del gruppo bancario. D'altro canto, come precisato nel suo rapporto sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale rinuncia a misure volte ad aumentare in maniera generale le esigenze in materia di fondi propri, in quanto le considera meno appropriate.

In presenza di esigenze più elevate in materia di fondi propri, la banca deve sostituire il capitale di terzi con capitale proprio. Per la stima dei costi comportati da questa misura, il Dipartimento federale delle finanze ha commissionato due perizie esterne (perizia del professor Heinz Zimmermann e perizia Alvarez & Marsal). La perizia del professor Heinz Zimmermann quantifica l'impatto che una dotazione di capitale proprio più elevata avrebbe sui costi medi ponderati del capitale in diversi scenari. La perizia Alvarez & Marsal valuta, sulla base dei dati attualmente pubblicati, le conseguenze delle misure proposte, vale a dire la costituzione necessaria di capitale e i relativi costi per UBS. La perizia indica le conseguenze in alcuni range e mostra, tra i vari risultati, come i costi possano essere influenzati in maniera significativa da decisioni della direzione.

## Misure a livello di ordinanza

In data odierna il Consiglio federale ha avviato una prima procedura di consultazione per le misure a livello di ordinanza. Per quanto riguarda le **esigenze in materia di fondi propri** saranno applicate disposizioni più stringenti per la valutazione degli attivi che non sono sufficientemente redditizi in caso di crisi. Tra questi rientrano software attivati e attività fiscali differite. Vi si aggiungono indicazioni più precise circa la durata e la sospensione del pagamento degli interessi per gli strumenti di capitale AT1.

Anche le **esigenze in materia di liquidità** sono oggetto di proposte di modifica nel quadro di questa consultazione. Per consentire alla FINMA e alle autorità di valutare in qualsiasi momento la situazione delle banche in una crisi di liquidità, in futuro le banche interessate dovranno trasmettere tempestivamente informazioni complete e aggiornate e le analisi di scenari.

Le misure decise dal Consiglio federale per le modifiche a livello di legge e ordinanza sono mirate e proporzionate. Tali provvedimenti rafforzano la fiducia nella piazza finanziaria, un aspetto, questo, che il Consiglio federale considera cruciale per salvaguardare la stabilità e la competitività della stessa.

## Fasi successive

Per quanto attiene alle modifiche di legge, il Consiglio federale porrà in consultazione un primo progetto (copertura per le filiali estere con fondi propri della casa madre) nel secondo semestre del 2025 e un secondo nel primo semestre del 2026 (restanti misure), sulla base dei parametri di riferimento definiti. Per le misure relative all'aumento del capitale proprio sono previsti in particolare termini transitori più lunghi. Per l'attuazione del nuovo requisito minimo quantitativo sull'approvvigionamento di liquidità tramite la BNS e le altre banche centrali, nel primo semestre del 2026 sarà inoltre avviata una procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulla liquidità.

Per quanto riguarda le misure già presentate a livello di ordinanza, la relativa consultazione si svolgerà presso gli ambienti interessati fino al 29 settembre 2025. Le misure entreranno in vigore al più presto nel mese di gennaio 2027.

---

## Parametri di riferimento

 **Tabella con parametri di riferimento per le modifiche a livello di legge in ambito TBTF**

PDF | 256.71 kB | 28 luglio 2025

---

[!\[\]\(125d701e9425b54c764340b5671b38cd\_img.jpg\) \*\*Perizia di Alvarez & Marsal\*\*](#)  
In Inglese  
PDF | 2.34 MB | 6 giugno 2025

---

[!\[\]\(21199eb166cc97331a0c54c649195dcc\_img.jpg\) \*\*Perizia del professor Heinz Zimmermann\*\*](#)  
In tedesco  
PDF | 493.22 kB | 6 giugno 2025

---

[!\[\]\(2bdfe261b986065ee0ac76460d6528c9\_img.jpg\) \*\*Scheda informativa sulle esigenze in materia di fondi propri\*\*](#)  
PDF | 821.25 kB | 6 giugno 2025

---

[!\[\]\(dfbd6b3763a6d1d9afaa974f64e2e4b5\_img.jpg\) \*\*Scheda informativa sulle retribuzioni\*\*](#)  
PDF | 104.26 kB | 6 giugno 2025

---

[!\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95\_img.jpg\) \*\*Domande e risposte sulle misure TBTF 2025 \(FAQ\)\*\*](#)  
PDF | 1.22 MB | 6 giugno 2025

---

## **Procedura di consultazione relativa all'OFoP**

[!\[\]\(c694a3ff3b077d76910920a6a1593ab4\_img.jpg\) \*\*Avamprogetto OFoP\*\*](#)  
PDF | 1.00 MB | 6 giugno 2025

---

[!\[\]\(ec9132f1d27c8919987d92907322654d\_img.jpg\) \*\*Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione OFoP\*\*](#)  
Modifica dell'ordinanza sui fondi propri - Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta  
PDF | 838.64 kB | 24 giugno 2025

---

[!\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2\_img.jpg\) \*\*Rappresentazione sinottica delle modifiche previste al diritto vigente OFoP\*\*](#)  
PDF | 234.70 kB | 6 giugno 2025

---

[!\[\]\(aa53ad6fea213b8b2226d3077e30533a\_img.jpg\) \*\*Lettera ai Cantoni OFoP\*\*](#)  
PDF | 152.45 kB | 6 giugno 2025

---

↓ **Lettera alle organizzazioni OFoP**

PDF | 153.97 kB | 6 giugno 2025

---

↓ **Elenco dei destinatari OFoP**

PDF | 77.19 kB | 6 giugno 2025

---

---

## Indirizzo cui rivolgere domande

**Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI  
Comunicazione**

[+41 58 462 46 16](tel:+41584624616)

[info@sif.admin.ch](mailto:info@sif.admin.ch)

## Pubblicato da

Il Consiglio federale svizzero

<https://www.admin.ch/gov/it/start.html>

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

<https://www.sif.admin.ch/it>

## Argomenti

Autorità	Autorità: Consultazioni	Consiglio federale
Economia e piazza finanziaria	Economia e piazza finanziaria: Banche	
Economia e piazza finanziaria: Piazza finanziaria		
Economia e piazza finanziaria: Regolamentazione		